



# COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

COPIA

## Deliberazione del Consiglio Comunale N. 30 del 19-05-2014

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IUC-IMU E IUC-TASI PER L'ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di Maggio, alle ore 21:20, si è riunito nell'aula consiliare il Consiglio Comunale.

Oltre al Presidente del Consiglio Comunale GIOVANNI DALI e dal Sindaco MARCO MAZZANTI sono presenti i consiglieri:

Nominativo Consigliere	Pres.	Ass.	Nominativo Consigliere	Pres.	Ass.
MAZZANTI MARCO	X		GORI FIORELLO	X	
DALI GIOVANNI	X		CIALDI ALESSANDRO	X	
NICCOLAI SIMONE	X		INNOCENTI GIORGIO		X
DROVANDI SIMONE		X	ROSSI ROSSANO	X	
GIACOMELLI GABRIELE	X		BERINI FLAVIO	X	
PERUZZI DENIS		X	CANIGIANI ENNIO		X
GALIGANI LEONARDO	X				
SCARNATO TOMMASO	X				
MAGAZZINI NICOLA	X				
INNOCENTI LISA	X				
CIERVO ANNA CARMELA	X				

Partecipa il Segretario Comunale PAOLO CAMPIOLI

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Flavio Berini – Tommaso Scarnato – Fiorello Gori -

Sono presenti gli Assessori: Gabriele Romiti - Riccardo Musumeci - Lia Anna Colzi -  
Francesca Marini -

Si da atto che nel corso delle comunicazioni del Presidente è entrato il Consigliere Innocenti G., presenti n. 14 Consiglieri;

Preliminarmente il Presidente propone una discussione congiunta dei due argomenti contrassegnati dai nn. 2 e 3 salvo effettuare, come dovuto, una distinta votazione. Nessun Consigliere si oppone, il Presidente cede la parola all'Assessore Musumeci, che facultato relaziona sugli argomenti 2 e 3;

Il Consigliere Innocenti G. (ad ore 21,44) abbandona il proprio seggio e si siede tra il pubblico, presenti n. 13 Consiglieri;

Intervengono i Consiglieri: Gori, Ciervo, Berini (in segno di contrarietà assoluta abbandona il proprio seggio - presenti n. 12 Consiglieri), Giacomelli, Sindaco (facultato);

Dichiarazioni di voto: Gori (esprime il proprio voto favorevole), Cialdi (ci alziamo e ce ne andiamo), escono i Consiglieri Cialdi e Rossi, presenti n. 10 Consiglieri, Ciervo (esprime il proprio voto favorevole); Giacomelli (esprime il proprio voto favorevole);

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Legge di Stabilità 2014") che ha completamente ridefinito la fiscalità immobiliare dei Comuni, istituendo, a partire dal 1° gennaio 2014, un nuovo tributo: l'imposta unica comunale (IUC), formalmente unitaria, ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo: 1) una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l'imposta municipale propria (IMU); 2) una componente sui servizi indivisibili erogati dal Comune, denominata TASI; 3) una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI), del tutto simile alla precedente Tares, destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**Viste** le successive modificazioni ed integrazioni alla Legge di Stabilità per l'anno 2014 introdotte dal d.l. 6 marzo, n. 16, come convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68;

**Considerato** che l'evoluzione normativa tributaria degli immobili è stata costantemente caratterizzata da urgenze e da straordinarietà volte a dettare misure contingenti per risanare le finanze pubbliche fino ad arrivare all'attuale e nuovo assetto fiscale dell'imposta unica comunale (IUC) nell'intento legislativo di conferire agli Enti Locali uno strumento ad uso proprio per fare la politica fiscale più adeguata e coerente alla realtà del proprio territorio e del tessuto sociale in esso presente;

**Considerato**, altresì, che il nuovo tributo comunale, come così giuridicamente configurato, è regolato da tre distinte discipline: quella dell'imposta municipale propria per l'IMU; quella specifica del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - che per alcuni aspetti richiama espressamente la disciplina IMU e quella altrettanto specifica del tributo sui rifiuti (TARI) che ricalca la disciplina Tares;

**Ritenuto** quanto mai opportuno e necessario, pur nell'incertezza normativa di della IUC, con particolare riguardo alla componente relativa all'imposizione per i servizi indivisibili, ed in attesa di chiarimenti applicativi volti a specificare gli ambiti e i criteri di attuazione delle disposizioni di legge emanate, adottare con il presente atto, dalla natura regolamentare,

misure concrete della disciplina comunale, naturalmente in via integrativa della disciplina nazionale, in modo da consentire ai cittadini di assolvere agli adempimenti fiscali, assicurando contestualmente al Comune la riscossione delle entrate tributarie necessarie a finanziare l'erogazione dei servizi pubblici alla propria comunità ;

**Tenuto** conto della quota di contributo spettante a titolo di FSC (fondo solidarietà comunale), al momento non ancora definita nel suo ammontare, e della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonché di assicurare, pur nel contesto di grave crisi economica sociale, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, si propone di approvare, nel rispetto dei criteri fissati dalle singole leggi di riferimento, una manovra tributaria che comporti la tassazione TASI esclusivamente su quegli immobili esclusi dall'applicazione dell'IMU (abitazioni principali e fabbricati rurali strumentali);

**Si ritiene** pertanto opportuno approvare una manovra come segue:

per la **TASI**:

- riducendo l'aliquota di base prevista dall'art.1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fino all'**azzeramento** per gli immobili situati nel Comune di Quarrata che costituiscono in generale presupposto impositivo dell'IMU;
- prevedendo l'aliquota del **2,5 per mille** esclusivamente per l'abitazione principale (ad eccezione di quelle con categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze prevedendo una detrazione pari al:
  - **50%** dell'imposta dovuta per le abitazioni con rendita catastale, al netto della rivalutazione di legge, uguale o inferiore a 300,00 euro;
  - **nessuna** detrazione per le abitazioni con rendita catastale, al netto della rivalutazione di legge, superiore a 300,00 euro.

Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare in cui il proprietario o il titolare di diritti reali di godimento vi dimora abitualmente ed in cui risiede anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo alloggio.

Per imposta dovuta si intende l'imposta determinata sia sull'abitazione, che sulle relative pertinenze.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- per quanto riguarda la definizione di **pertinenza** dell'abitazione principale si rimanda a quanto stabilito dall'art.13, d.l. 201/2011 prevedendo che si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- prevedendo l'aliquota dell'**1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.

A tale scopo, nel rispetto delle norme vigenti, si individuano analiticamente i servizi indivisibili

erogati dal Comune di Quarrata e i relativi costi, come da ultimo rendiconto approvato con deliberazione CC n. 23 del 28.04.2014 ed indicato nel prospetto allegato, a copertura parziale dei quali (per circa il 52%), è diretto il gettito potenziale della componente IUC-TASI quantificabile, per l'anno 2014, in euro 1.637.862,11 :

INTERVENTI		IMPEGNI 2013 (in euro)
1 01 07	ANAGRAFE	222.591,52
1 03 01	POLIZIA MUNICIPALE	863.002,35
1 05 02	PARCO VILLA LA MAGIA	9.919,79
1 08 01	VIABILITA'	541.243,69
1 08 02	ILLUMINAZIONE PUBBL.	829.436,92
1 08 03	TRASPORTI PUBBL.LOCALI	12.635,31
1 09 03	SERV.PROTEZIONE CIVILE	83.822,89
1 09 06	PARCHI E SERV.TUTELA AMBIENTALE	286.312,04
1 10 05	SERV.NECROSCOPICO CIMITERIALE	352.308,46
	<b>TOTALE</b>	<b>3.201.272,97</b>

per l'**IMU**:

- prevedere l'aliquota del **9,6 per mille** a titolo di aliquota base per tutte le fattispecie non distintamente indicate nel prosieguo;
- prevedere l'aliquota del **10,6 per mille** per:
  - le aree fabbricabili;
  - i terreni agricoli;
  - gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento, di sola categoria catastale A, non locati o non utilizzati in comodato da parente di primo grado in linea retta residente anagraficamente nell'immobile;
  - i fabbricati di categoria catastale D/5;
  - prevedere l'aliquota del **6 per mille** per le abitazioni principali (e relative pertinenze) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
  - prevedere l'aliquota dell' **8,6 per mille** per i fabbricati in cui è svolta attività d'impresa, iscritti nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/4 e nel Gruppo D, esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e i fabbricati strumentali all'attività agricola;
  - prevedere l'aliquota dell' **8,6 per mille** per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica;
  - prevedere l'aliquota del **7,6 per mille** per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale A e relative pertinenze concesse in locazione dal

proprietario o titolare del diritto reale di godimento, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998;

**Dato** atto che per pertinenze si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**Dato** atto che condizione necessaria per usufruire dell'applicazione delle aliquote agevolate previste rispetto a quella ordinaria (pari al 9,6 per mille), a pena di decadenza dal beneficio, è la presentazione di una apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze ed, eventualmente, i dati del contratto di locazione eventualmente previsto, compresa la data di registrazione del contratto stesso;

**Preso altresì atto** degli ambiti normativi fissati dalle leggi di riferimento, ovvero, dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 676) che stabilisce che l'aliquota standard della Tasi è pari all'1 per mille e dall'art. 13 del d.l. 201/2011, come convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificata ed integrata, secondo cui le aliquote TASI possono essere differenziate anche con riferimento a determinate categorie di immobili, in virtù della potestà regolamentare dell'ente locale di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni;

**Richiamati**, sia la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 702), sia il d.lgs. n. 23/2011 (art. 14, comma 6) che confermano l'applicazione della potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Dato atto** che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato D.Lgs. N. 446/1997 e successive modificazioni, stabilisce nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria;

**Considerato** che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali dal 28 febbraio, previsto con decreto del 13 dicembre 2013, al 30 aprile 2014;

**Visto**, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, qualora, dette deliberazioni siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine sopra indicato, producono effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Richiamato** l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

**Visto** il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Quarrata ai sensi dell'art.49 del TUEL;

**Visto** il parere tecnico favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Entrate del Comune di Quarrata ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

All'Unanimità dei voti resi peralzata di mano, espressi dagli scrutatori e proclamati dal Presidente;

Presenti: n. 10 Votanti: n. 10

Favorevole: n. 10

Contrari: n. ==

Astenuti: n. ==

### **DELIBERA**

1) di approvare le aliquote per la componente IUC-TASI per l'anno 2014 nella misura di:

- ridurre l'aliquota di base prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fino all'azzeramento (**zero per mille**) per tutte le tipologie di immobile situati nel Comune di Quarrata ad eccezione di quelli sottoindicati, per i quali sono previste le seguenti aliquote:

- **2,5 per mille (due virgola cinque per mille)** esclusivamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione di quelle con categoria catastale A/1, A/8 e A/9), prevedendo una detrazione pari al:

- **50%** dell'imposta dovuta per le abitazioni con rendita catastale, al netto della rivalutazione di legge, uguale o inferiore a 300,00 euro;

- **nessuna** detrazione per le abitazioni con rendita catastale, al netto della rivalutazione di legge, superiore a 300,00 euro.

Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare in cui il proprietario o il titolare di diritti reali di godimento vi dimora abitualmente ed in cui risiede anagraficamente.

Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo alloggio.

Per imposta dovuta si intende l'imposta determinata sia sull'abitazione, che sulle relative pertinenze.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- **1 per mille (uno per mille)** per gli immobili strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

- si intende **pertinenza** dell'abitazione principale esclusivamente l'unità immobiliare

classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

2) di approvare le aliquote per la componente IUC-IMU per l'anno 2014 nella misura di:

- **9,6 per mille (nove virgola sei per mille)** per tutte le fattispecie non distintamente indicate nel prosieguo;
- **10,6 per mille (dieci per mille)** per:
  - le aree fabbricabili;
  - i terreni agricoli;
  - gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento, di sola categoria catastale A, non locati o non utilizzati in comodato da parente di primo grado in linea retta residente anagraficamente nell'immobile;
  - i fabbricati di categoria catastale D/5;
- **6 per mille (sei per mille)** per le abitazioni principali (e relative pertinenze) appartenenti alle categorie catastali **A/1, A/8 e A9**, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- **8,6 per mille (otto virgola sei per mille)** per i fabbricati in cui è svolta attività d'impresa, iscritti nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali **A/10, C/1, C/2, C/3, C/4 e nel gruppo catastale D**, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e dei fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133; condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo o titolare di diritto reale di godimento del fabbricato, di una apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, in cui sono indicati i dati catastali del fabbricato e l'attestazione dell'esercizio di una attività di impresa nello stesso, con l'eventuale indicazione degli estremi del contratto di affitto e la data di registrazione nell'ipotesi in cui sia locato a terzi;
- **8,6 per mille (otto virgola sei per mille)** per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in **comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado** a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica; condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo o titolare di diritto reale di godimento del fabbricato, di una apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento entro i termini di legge, in cui sono indicati i dati catastali del fabbricato e l'attestazione dell'utilizzazione in comodato del fabbricato stesso;
- **7,6 per mille (sette virgola sei per mille)** per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale A e relative pertinenze concesse in locazione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui **all'articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998**; condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo o

titolare di diritto reale di godimento del fabbricato, di una apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, in cui sono indicati i dati catastali del fabbricato con l'indicazione degli estremi del contratto di affitto e la data di registrazione del contratto stesso;

- si intende **pertinenza** dell'abitazione esclusivamente l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- al fine di usufruire delle aliquote agevolate previste, si intendono valide le dichiarazioni già presentate a titolo di imposta ICI o IMU per gli anni di imposta antecedenti, purchè non si siano verificate variazioni incidenti sull'ammontare dell'imposta nel corso dell'anno di imposta di riferimento.

All'Unanimità dei voti resi per alzata di mano, espressi dagli scrutatori e proclamati dal Presidente;

Presenti: n. 10 Votanti: n. 10

Favorevole: n. 10

Contrari: n. ==

Astenuti: n. ==

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4<sup>^</sup> comma D.lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale  
F.to GIOVANNI DALI

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. PAOLO CAMPIOLI

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'rt. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000



## COMUNE DI QUARRATA

### **SERVIZIO ENTRATE**

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime Parere Tecnico Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 6 del 13-05-2014 relativa alla deliberazione 30 del 19-05-2014, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Quarrata, 13-05-2014

Il Responsabile  
F.to BALDI MARCO

---

### **SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO**

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime Parere Contabile Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta n. 6 del 13-05-2014 relativa alla deliberazione 30 del 19-05-2014, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Quarrata, 13-05-2014

Il Responsabile  
F.to FERRI STEFANO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Quarrata, \_\_\_\_\_

L'addetto amministrativo